



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n.6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

COPIA

Ordinanze del Sindaco

N. 19 DEL 20-05-2020

Reg. Gen. 25

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", », convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;
- il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

- gli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 2 maggio 2020 e 21 del 3 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e il suo Allegato;
- **ATTESO CHE:**
 - , ai sensi dell'art. 13 della citata ordinanza n. 20 del 02.05.2020 emanata dal Presidente della R.A.S., è demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali;
 - la citata ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 emanata dal Presidente della R.A.S., all'art.13 prevede che *"Tutte le attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020 e 22 del 13 maggio 2020 devono intendersi prorogate fino al 2 giugno 2020, salvo ulteriore proroga"*;

RICORDATO CHE il mercato ambulante su area pubblica comunale non coperta, in ottemperanza alle disposizioni normative, era stato chiuso cautelativamente al fine di contrastare la diffusione epidemiologica da covid-19 e riaperto, esclusivamente per il settore alimentare, con propria ordinanza n. 15 del 13.05.2020;

VALUTATE le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell'obbligo di prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.

RAVVISATA la necessità di disciplinare la riapertura del mercato di commercio ambulante su aree pubbliche promossa dai citati provvedimenti compatibilmente con la necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nel contenimento della diffusione del COVID19;

VALUTATE le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell'obbligo di prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

TENUTO CONTO che le disposizioni della ordinanza in argomento producono effetti sino al 2 giugno 2020 salvo proroga esplicita;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
- che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

EVIDENZIATO che:

- il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

PRESO ATTO che, come risulta dal testo dell'Ordinanza Regionale n. 20/2020, sopra menzionata, rientra nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetta al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

RITENUTA:

- la necessità di contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di riespansione progressiva delle altre libertà costituzionali di pari rango temporaneamente compresse, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività economica, laddove siano venute meno ovvero si siano consistentemente ridotte le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione in altro periodo di maggiore esposizione al rischio;
- l'urgenza e l'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

RICHIAMATO l' art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, inerente le competenze del Sindaco;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e richiamato;

ORDINA

La riapertura del mercato di commercio ambulante su area pubblica, non coperta, dal giorno 22 maggio 2020, per gli operatori economici del settore merceologico alimentare e non alimentare, nell'area delimitata da apposita segnaletica, nella Via Foscolo, nella Via Petrarca e nella Via Manzoni, ad accesso contingentato, con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sotto indicate:

1. L'area mercatale sarà appositamente delimitata con idonea segnaletica e la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso e uno per l'uscita, ubicati nella Via Petrarca, intersezione con la Via Foscolo, debitamente presidiati, che consentano il formarsi di eventuali code ordinate che rispettino le condizioni di distanziamento sociale;

2. dalle ore 7.00 e fino alle ore 8.00, il personale della Polizia Locale provvederà all'assegnazione delle postazioni prestabilite, che avranno una distanza non inferiore a metri lineari 4 tra esse, secondo l'ordine cronologico di arrivo al mercato;
3. ogni operatore potrà iniziare l'allestimento della postazione di vendita alle ore 07,00 e dovrà terminare entro le ore 08.30; le attività di vendita dovranno iniziare dalle 08.00 e terminare tassativamente alle 13.00; la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 14,00; entro tale termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro delle merci ed al conferimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata da consegnarsi all'operatore comunale;
4. l'area di vendita deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita; Ogni operatore dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la delimitazione della propria postazione, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, affinché l'utenza possa accedere soltanto dall'entrata autorizzata;
5. i venditori dovranno:
 - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e dovranno mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti per il lavaggio delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - utilizzare mascherine, in modo tale che tali dispositivi coprano in modo aderente naso e bocca, e guanti monouso;
 - garantire l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
 - garantire l'applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro vigente;
6. sarà disposta, a cura del personale incaricato al controllo degli accessi in prossimità dell'entrata e dell'uscita, apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti.
7. l'accesso all'area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso;
8. è consentito l'accesso contemporaneo nell'area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
9. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
10. i clienti non dovranno stazionare all'interno dell'area mercatale più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
11. è vietato fermarsi a parlare con altri avventori;
12. è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
13. è vietato abbandonare mascherine e guanti monouso. Essi dovranno essere, invece, smaltiti, a scopo precauzionale, nella pattumiera del rifiuto indifferenziato della propria abitazione.
- 14.

DEMANDA

al Responsabile dell'Unità Operativa "Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Commercio e Vigilanza", per il tramite del Comando di Polizia Municipale, di dare applicazione alla presente Ordinanza

RICORDA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo per il presente atto provvedimento è il Sig. Corongiu Mario;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

INFORMA, INOLTRE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, considerato l'elevato numero dei destinatari, sia pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Isili;
- che la stessa sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza:
 - alla Prefettura di Nuoro PEC: protocollo.prefnu@pec.interno.it
 - alla Prefettura di Cagliari PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it
 - al Comando Stazione Carabinieri di Isili PEC: tnu20772@pec.carabinieri.it
 - al Comando Guardia di Finanza di Isili PEC: nu1230000p@pec.gdf.it
 - al Comando Corpo Forestale di Isili PEC: sfisili@pec.cfva.it
 - alla Polizia Municipale di Isili

Sindaco
PILIA LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 20-05-2020 al 25-05-2020

Lì 20-05-2020

Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA